
Regolamento comunale dei rifiuti

(del 03.06.2019)

Il Consiglio comunale di Minusio

viste le disposizioni normative federali e cantonali di riferimento (Allegato 1)

D E C R E T A :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Base legale

Il presente Regolamento ha la sua base legale nella Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti, nonché lo smaltimento dei rifiuti, segnatamente la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR) ed ogni altra norma di riferimento federale e cantonale in concreto applicabile (cfr. Allegato 1).

art. 2 Principio

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Minusio, nonché il relativo finanziamento.

La gestione dei rifiuti (deposito, raccolta, smaltimento) sul territorio comunale è organizzata e soggiace al controllo dell'Autorità comunale.

Il Municipio promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.

Il Comune collabora attivamente con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), le Associazioni di categoria e con i Comuni vicini per un ottimale coordinamento delle misure atte al riciclaggio, alla raccolta, alla valorizzazione e allo smaltimento dei rifiuti stessi.

In particolare il Municipio tramite Ordinanze nel rispetto della legislazione in vigore:

- > allestisce una lista completa delle raccolte separate;
- > procede all'**organizzazione** della raccolta separata di tali rifiuti e del loro riciclaggio, permettendone una loro valorizzazione;
- > provvede all'organizzazione del compostaggio degli scarti vegetali e sostiene le iniziative di compostaggio dei resti di cucina assicurandone la fattibilità;
- > fa eseguire ciclicamente un'analisi dei rifiuti (quantità e qualità) e informa la popolazione sui risultati di tale analisi come pure sull'esito della raccolta separata e non.

art. 3 Categorie di rifiuti

Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

In particolare sono considerati tali:

- a) i **rifiuti solidi urbani**, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i **rifiuti solidi urbani ingombranti**, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le **raccolte separate**, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I **rifiuti industriali o aziendali** sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono **rifiuti speciali** (RS) e rifiuti soggetti a controllo (RC) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i Servizi comunali e cantonali competenti.

art. 4 Obbligatorietà ed eccezioni

La consegna dei rifiuti di cui all'art. 3 del presente Regolamento è obbligatoria secondo le norme del presente Regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

Il Municipio può autorizzare lo smaltimento di taluni rifiuti in proprio, purché in modo conforme alle disposizioni legali e agli interessi pubblici.

I rifiuti non consegnati ai servizi pubblici di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, conformemente alle disposizioni legali.

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

art. 5 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostrici, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori i grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi nei, latrine, nonché letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i Servizi comunali e cantonali competenti.

In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale.

Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Il Municipio emanerà disposizioni in materia.

II. SERVIZI DI RACCOLTA

art. 6 Genere e metodo di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente comprende:

1. Raccolta normale di **rifiuti solidi urbani (RSU)**: viene organizzata di regola a giorni alternati o a scadenze settimanali, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Essa avviene per mezzo di recipienti e contenitori specifici (vedi artt. 9 e 10). In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
2. Raccolta di **rifiuti ingombranti**:
 - a) viene organizzata ciclicamente una raccolta, secondo un calendario emanato dal Municipio o in un apposito centro di raccolta allestito dal Comune, accessibile secondo orario definito dal Municipio;
 - b) gli ingombranti sono da depositare in modo ordinato secondo le direttive specifiche, in modo da non intralciare il transito dei pedoni ed il traffico veicolare; il Municipio emanerà disposizioni in materia;
 - c) è autorizzato lo smaltimento di rifiuti ingombranti fino ad un massimo di 100 kg (circa 1 m³) per utente e per consegna; carichi superiori ai 100 kg devono essere smaltiti direttamente dall'utente a proprie spese; il Comune provvede al rimborso della spesa per lo smaltimento fino a 100 kg, previa richiesta preventiva tramite apposito formulario.
3. Raccolta di **scarti vegetali**: viene organizzata ciclicamente secondo un calendario emanato dal Municipio o secondo necessità e regolato da un'apposita Ordinanza. Ne sono esclusi gli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA).
4. Raccolta di **materiali da riciclare**: sono depositati negli appositi contenitori presso gli apposti centri di raccolta (ecocentri) e/o depositati il giorno stesso della raccolta separata nei posti indicati. Per la carta può essere organizzata la raccolta a domicilio secondo necessità.

art. 7 Smaltimento dei rifiuti speciali

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere eliminati dal privato a sue spese conformemente alle disposizioni di Legge federali, cantonali vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali e comunali.

art. 8 Deposito esposizione discarica

1. È proibito depositare o esporre su fondi pubblici o privati materiali e liquami se non conformemente ai tempi, ai luoghi e alle modalità prescritte per i singoli servizi di raccolta.
2. In particolare è severamente proibita la discarica nei corsi d'acqua, nel lago, nei boschi come pure l'immissione non giustificata di liquami nelle canalizzazioni di fognatura.

III. NORME DI EVACUAZIONE

art. 9 Recipienti per rifiuti

I rifiuti solidi urbani devono essere riposti nei sacchi appositi definiti dal Municipio.
I sacchi devono essere saldamente chiusi.
È vietato l'uso di sacchi non regolamentari.

art. 10 Contenitori

Devono essere utilizzati contenitori della capacità di 800 litri, normalizzati con il sistema di vuotatura stabilito dal Municipio con Ordinanza.
L'adozione del contenitore è soggetta all'autorizzazione municipale.

È fatto obbligo di provvedere ad un proprio contenitore per i rifiuti RSU:

- a) **per tutte le case d'abitazione o condomini:** 1 contenitore ogni 6 appartamenti;
- b) **per tutti gli alberghi, pensioni, istituti;**
- c) **per tutti gli esercizi pubblici con oltre 25 posti;**
- d) **per tutti i negozi.**

Il Municipio ha la facoltà di derogare a queste disposizioni come pure di imporre a due o più proprietari l'adozione di un contenitore collettivo.

Se richiesto, il Municipio può imporre l'uso di contenitori per altri generi di rifiuti.

I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.

Il Comune non assume responsabilità in caso di perdita e di danno ai contenitori.

I contenitori devono essere depositati ai margini della strada carrozzabile nei luoghi prestabiliti con le Autorità competenti, raggruppati e ben visibili.

Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio del camion non verranno vuotati.

art. 10^{bis} Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

All'organizzatore viene richiesto di separare correttamente i rifiuti per tipologie.

La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati o recuperati a regola d'arte.

Gruppi, Associazioni o Enti organizzatori di eventi sono soggetti di principio alle tasse di cui al presente Regolamento; in via eccezionale il Municipio può derogare all'obbligo d'uso dei sacchi ufficiali o dei braccialetti.

art. 11 Esposizione di recipienti e contenitori

Recipienti e contenitori saranno esposti nei luoghi di raccolta nelle ore precedenti la vuotatura.

Il Municipio disporrà secondo Ordinanza.

art. 12 Acquisto, manutenzione e pulizia dei contenitori

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai proprietari.

art. 13 Orario del servizio

Il Municipio stabilisce i luoghi, i giorni e le ore di raccolta dei vari generi di rifiuti e ne informa la popolazione.

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore; l'Ordinanza municipale ne specifica i termini.

IV. FINANZIAMENTO

art. 14 Principio

Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Esse si suddividono in tassa base (art. 15 a), tassa sul quantitativo (art. 15 b) e altre tasse causali (art. 15 c).

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100 %, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

art. 15a Tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

a) economie domestiche:

> per abitazione	min.	max
1 persona	fr. 45.00	fr. 170.00
2 o più persone	fr. 60.00	fr. 230.00

b) persone giuridiche:

(commerci, uffici, ristorazioni, ditte, fiduciarie, Studi, artigiani, ecc.)

>	fr. 120.00	fr. 460.00
---	------------	------------

Per questa categoria l'ammontare della tassa è determinato dal Municipio tramite Ordinanza in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

c) Per gli utenti di abitazioni ubicate sui monti in comprensorio di Minusio le tasse possono venir aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per l'esecuzione della raccolta e del trasporto sino ad un massimo del +100 %, riservata l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3.

art. 15b Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali.

Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

art. 15c Altre tasse causali

Per lo **smaltimento degli scarti vegetali** il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

> contenitore 120 litri	tassa annua min. fr.	45.00	max fr.	80.00
> contenitore 240 litri	tassa annua min. fr.	90.00	max fr.	160.00
> contenitore 360 litri	tassa annua min. fr.	135.00	max fr.	240.00
> contenitore 800 litri ¹	tassa annua min. fr.	300.00	max fr.	600.00

L'importo della tassa viene fissato annualmente dal Municipio sulla base del preventivo di spesa e pubblicato tramite Ordinanza municipale.

¹ Modifica adottata dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 e ratificata dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° 157-RE-15624 del 08.09.2020; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal 14.09.2020 al 14.10.2020. Entrata in vigore il 01.01.2019.

Per gli utenti di abitazioni ubicate sui monti in comprensorio di Minusio le tasse possono venir aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per l'esecuzione della raccolta e del trasporto sino ad un massimo del +100 %, riservata l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3.

art. 16 Esigibilità della tassa e rimedi giuridici

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile.

In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora (art. 73 cpv. 1 CO) a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Contestazioni sul conteggio della tassa sono decise dal Municipio su reclamo degli interessati entro 15 giorni; le decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza e sono parificate a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

V. DIVIETI, CONTRAVVENZIONI

art. 17 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti / centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti / centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloc-toni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

art. 18 Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa sino a fr. 10'000.00, da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla LOC.

Sono inoltre riservati i disposti di Legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti, nei casi di violazione delle disposizioni cantonali in materia.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

art. 19 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia e segnatamente quelle elencate nell'Allegato1.

art. 20 Entrata in vigore / Abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica dell'Autorità cantonale competente ed abroga il Regolamento del 26.11.1990.

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 03.06.2019

Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° 157-RE-15219 del 14.08.2019; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal 19.08.2019 al 18.09.2019. Entrata in vigore il 01.01.2019.

- ALLEGATO 1 -

Disposizioni normative di riferimento

A livello federale:

- > Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- > Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
- > Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
- > Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- > Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- > Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (OR-RPChim)
- > Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- > Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- > Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA)
- > Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt)
- > Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- > Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB)
- > Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)
- > Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- > Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE)
- > Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM

A livello cantonale:

- > Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- > Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- > Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb)
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (RO-TRif)
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt)
- > Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- > Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- > Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018
- > Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- > Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- > Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012
- > Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- > Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
- > Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012